

## CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

RIUNIONE DEL 4 dicembre 2019

DELIBERAZIONE N.20

OGGETTO: regolamento concernente le modalità di riconoscimento e di revoca del riconoscimento delle Associazioni Provinciali LILT.

COMPONENTI	Presenti	Assenti
Prof. Francesco Schittulli (Presidente)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prof. Marco Alloisio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prof. Giuseppe Curigliano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prof. D. Francesco Rivelli	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avv. Concetta Stanizzi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dr. Roberto Noto - Segretario - (Direttore Generale)

### COLLEGIO DEI REVISORI

Dott.ssa Daniela Pavone (Presidente)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dott. Matteo Patrini	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dott. Claudio Gorelli	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

### VISTO

Il nuovo Statuto Nazionale della LILT - approvato con decreto del Ministro della salute del 23 agosto 2019, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, ed, in particolare:

articolo 1 comma 1 recante: "La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - di seguito chiamata "LILT" - è un Ente Pubblico su base associativa, con sede centrale in Roma, che opera sotto la vigilanza del Ministero della salute. Per il perseguimento delle finalità istituzionali la LILT si avvale - previa adesione al presente statuto - delle Associazioni Provinciali, organismi associativi autonomi privati;

articolo 1 comma 2, recante: "Le Associazioni Provinciali operano nel quadro degli atti di indirizzo emanati dal Consiglio Direttivo Nazionale (C.D.N.) mediante apposite direttive";

### TENUTO CONTO

che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17 del richiamato Statuto - in particolare dai commi 1,2,3:

"le Associazioni Provinciali sono organismi costituiti su base associativa autonoma, disciplinati dalla normativa di diritto privato, in armonia con quanto disposto in materia dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni".

"Le Associazioni Provinciali a seguito di adesione allo Statuto Nazionale previo adeguamento dei propri statuti sezionali e di riconoscimento da parte del C.D.N., assumono la denominazione "Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) - Associazione Provinciale" seguita dalla indicazione del capoluogo della corrispondente provincia o area metropolitana".

"Le Associazioni perseguono, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, gli scopi istituzionali della LILT di cui all'articolo 2 del presente statuto, conformandosi agli atti di indirizzo adottati dal C.D.N. mediante apposite direttive.

### CONSIDERATO

che l'articolo 7, comma 2, lettera b), del citato Statuto nazionale prevede che il CDN adotta, con le modalità disciplinate da apposito regolamento, i provvedimenti di riconoscimento e di revoca del riconoscimento delle Associazioni Provinciali LILT che hanno previamente aderito allo Statuto Nazionale, adeguando i propri statuti sezionali;

### RAVVISATA

l'opportunità che, in particolare, il predetto regolamento disciplini le modalità di riconoscimento e di revoca del riconoscimento delle Associazioni Provinciali della LILT - avuto comunque riguardo a quanto previsto dagli artt. 17 e 23 dello Statuto Nazionale - tenendo anche conto dei principi/presupposti di seguito specificati:

riconoscimento:

- adesione allo Statuto Nazionale previo adeguamento del proprio statuto sezionale;
- perseguimento, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, degli scopi istituzionali della LILT di cui all'art. 2 dello statuto nazionale, conformandosi agli atti di indirizzo adottati dal CDN mediante apposite direttive;
- possesso di una compagine associativa di almeno 100 soci per ogni Associazione Provinciale.

revoca del riconoscimento:

- protratta inattività della Associazione Provinciale per un periodo minimo di mesi 6;
- il caso in cui l'Associazione Provinciale ponga in essere attività e/o iniziative in contrasto con gli scopi istituzionali della LILT o con gli atti di indirizzo impartiti mediante apposite direttive dal C.D.N., da cui conseguano gravi pregiudizi all'immagine o all'azione dell'Ente;
- quando l'Assemblea dei soci abbia deliberato lo scioglimento dell'Associazione Provinciale;
- compagine associative inferiore a n. 100 soci.

## **RAVVISATA**

altresì, la necessità di regolamentare il procedimento di revoca del riconoscimento delle Associazioni Provinciali della LILT prevedendo – in caso di verifica dei citati presupposti/principi – una fase istruttoria di contestazione degli “addebiti” alla Associazione Provinciale interessata ed una fase di presentazione delle relative giustificazioni;

## **RITENUTO**


pertanto, in considerazione di quanto sopra argomentato, di dover provvedere alla formale adozione del citato regolamento;

**delibera  
all'unanimità**


di approvare il regolamento allegato alla presente deliberazione, di cui fa parte integrante, che disciplina le modalità di riconoscimento e di revoca del riconoscimento di Associazione Provinciale della LILT;

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della LILT.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Roberto Noto



IL PRESIDENTE  
Prof. Francesco Schittulli



## **REGOLAMENTO AVENTE AD OGGETTO LE MODALITA' PER IL RICONOSCIMENTO O LA REVOCA DEL RICONOSCIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI LILT**

---

### **ART. 1**

(compiti del CDN)

Il CDN della LILT – ai sensi del vigente Statuto Nazionale – adotta, con le modalità disciplinate dal presente regolamento, i provvedimenti di riconoscimento e di revoca del riconoscimento delle Associazioni Provinciali.

### **ART. 2**

(riconoscimento Associazioni Provinciali LILT - requisiti)

Le Associazioni Provinciali LILT, per essere riconosciute tali, devono rispondere ai seguenti requisiti minimi:

- aderire allo Statuto nazionale previo adeguamento del proprio statuto sezionale;
- perseguire, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, gli scopi istituzionali della LILT di cui all'art. 2 dello Statuto Nazionale, conformandosi agli atti di indirizzo adottati dal CDN mediante apposite direttive;
- essere in possesso di una compagine associativa di almeno 100 soci al 31 dicembre di ciascun anno.

### **ART. 3**

(revoca del riconoscimento delle Associazioni Provinciali - requisiti)

Il riconoscimento di Associazione Provinciale della LILT può essere revocato, avuto riguardo di quanto previsto dall'art. 23 dello Statuto Nazionale, nei seguenti casi:

- protratta inattività, per un periodo minimo di mesi 6 (sei);
- attività e/o iniziative in contrasto con gli scopi istituzionali della LILT o con gli atti di indirizzo impartiti mediante apposite direttive dal C.D.N., da cui conseguano gravi pregiudizi all'immagine o all'azione dell'Ente;
- quando l'Assemblea dei soci abbia deliberato lo scioglimento dell'Associazione Provinciale;
- compagine associativa inferiore a n. 100 soci al 31 dicembre di ciascun anno.

#### ART. 4

(procedimento di revoca)

Ove ricorrano - sulla base di accertate notizie e/o verifiche - le fattispecie di cui all'art. 3 del presente regolamento, il CDN procede alla formale contestazione alla Associazione Provinciale della LILT interessata, tramite pec e/o e-mail, invitando la stessa a fornire le eventuali giustificazioni entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dal ricevimento di detta contestazione.

Il CDN, valutate le eventuali controdeduzioni - avvalendosi all'occorrenza, del supporto di consulenti tecnici professionali - può provvedere alla revoca del riconoscimento di Associazione Provinciale della LILT.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Gianni', is located in the lower right quadrant of the page.